

AMBRUOSI	FILIPPO	MBRFPP67M05A662Z
IPPOLITO	GIUSEPPE	PPLGPP65L28F376V
LOMBARDI	ANNA PIA	LMBNNP75L64H926U
MIZIO	ANNALISA	MZINLS73S52F376R
ANELLI	ANTONIO	NLLNTN53R14A285F
BATTISTA	VITO GIUSEPPE	BTTVGS51E27L425I
PATRUNO	ANTONIO	PTRNTN76C20L109D
PAGONE	VINCENZO	PGNVCN77B19A662K
SIGNORILE	ANNA	SGNNA62H50A662H
RIOTTA	CLAUDIO	RTTCLD68D14B180W
DE CEGLIA	VITO	DCGVTI60P22F284P
DIANA	ALESSANDRO	DNILSN79T17A662D
SABATELLI	LEONARDO	SBTLRD73M30H096T
PICARO	ANTONIO	PCRNTN77E19E716P
D'ADDARIO	GENEROSO ALESSIO	DDDGRS80H06I158C
SCARANO	ANTONIO VALENTINO	SCRNNV80A28F027M

- di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare è immediatamente esecutivo.

Il presente atto, composto da n. 5 fasciate, è adottato in unico originale.

Il Dirigente del Servizio
Davide F. Pellegrino

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 6 agosto 2010, n. 198

Regolamento regionale 10 febbraio 2010, n. 10 “Regolamento per la certificazione energetica degli edifici ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192” - Accredimento Certificatori Energetici degli Edifici Regione Puglia. Accredimento certificatori energetici.

Il giorno 08/09/2010, in Bari, nella sede del Servizio;

Premesso che:

- Visti gli artt. 4,5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la Deliberazione della Giunta regionale 3261 del 28 luglio 1998;
- Visti gli articoli 4 e 16 del D.lgs 165 del 30/03/01;
- Visto il Regolamento regionale 10 febbraio 2010, n. 10 “Regolamento per la certificazione energetica degli edifici ai sensi del D.Lgs.19 agosto 2005 n. 192”

Considerato che:

- il Regolamento all’articolo 8 stabilisce che sono accreditati per l’attività di certificazione energe-

- tica e riconosciuti come soggetti certificatori i tecnici abilitati all'esercizio della professione e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali, ovvero i tecnici che esplicano, nell'ambito delle amministrazioni pubbliche o delle società private di appartenenza, le funzioni di energy manager;
- in alternativa, al fine di conseguire l'accREDITAMENTO, i tecnici devono aver frequentato specifici corsi di formazione per certificatori energetici degli edifici con superamento di esame finale;
 - il Regolamento all'art. 10 stabilisce che con atto dirigenziale, il Servizio è competente per la tenuta dell'Elenco regionale dei certificatori energetici così come definito al precedente articolo 9. Spetta al Servizio determinare l'importo dei diritti di segreteria ed istruttoria per l'iscrizione ed il mantenimento della stessa nell'Elenco;
 - la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1009 del 13 aprile 2010 ha indicato i principi per l'armonizzazione con la Certificazione di sostenibilità ambientale e fornito le linee guida di prima applicazione del Regolamento Regionale n. 10/2010
 - RILEVATO CHE con Determinazione del Dirigente del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo n. 60 del 9 aprile 2010 è stato disposto, tra l'altro, che La richiesta di iscrizione nell'Elenco regionale dei certificatori energetici è proposta esclusivamente in via telematica tramite apposita sezione denominata "La certificazione energetica" del sito www.sistema.puglia.it;

Tenuto conto che:

il procedimento di valutazione delle domande pervenute presso questo servizio si è svolto in conformità alle linee guida contenute nella Delibera di Giunta Regionale n. 1009/2010;

vista e condivisa la relazione (Rel/2010/198 del

08/09/2010), sottoscritta dal Dirigente dell'Ufficio Energia e Reti Energetiche;

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 e s.m.i.

Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Ritenuto di dover provvedere in merito

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

- Visti gli artt. 4,5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la Deliberazione della Giunta regionale 3261 del 28 luglio 1998;
- Visti gli articoli 4 e 16 del D.lgs 165 del 30/03/01;
- Visto il Regolamento regionale 10 febbraio 2010, n. 10 "Regolamento per la certificazione energetica degli edifici ai sensi del D.Lgs.19 agosto 2005 n. 192"

DETERMINA

- Per le motivazioni espresse in premessa formanti parte integrante del presente provvedimento si dispone l'iscrizione all'elenco regionale dei certificatori energetici della Regione Puglia dei tecnici sottoelencati, ai sensi del R.R. 10 febbraio 2010, n. 1047 e successive modifiche e integrazioni, secondo l'elenco di seguito riportato:

COGNOME	NOME	CODICE FISCALE
SPERA	SAVERIO	SPRSVR57S04H839P
COLASANTO	ONOFRIO GIUSEPPE	CLSNRG72S17A662A
SOMALE	LUCA	SMLLCU84A19I470F
ROMANO	ANTONIO	RMNNTN59A18D883E

IANNANTUONI	ANGELO	NNNGL50A10B784N
CARESSA	CARLO	CRSCRL73R10C514G
MARCHETTI VARRESE	ELISABETTA	MRCLBT75B52A225S
PRENCIPE	LAURA RITA	PRNLRT80M68E885C
TOZZI	FRANCESCO	TZZFNC63S16D643I
CAPELLO	SILVIO	CPLSLV74E17I470K
STIGLIANO	MARIO	STGMRA81E07L049T
CINQUEPALMI	COSIMO	CNQCSM73S06A883B
BUONAMICO	ORAZIO	BNMRZO82E05D643B
GIANNINI	MARIO	GNNMRA43L31H294N
PICCIONE	MICHELE	PCCMHL60B02C983E
PETRELLA	MATTIA	PTRMTT49M03D269X
SANTOIEMMA	VITO ANTONIO	SNTVNT65E31E038C
DAVOGLIO	GUIDO	DVGGDU66B11F205R
MAIORANA	SILVANA VITTORIA	MRNSVN71A61A662R
FLORE	VITO ALDO	FLRVLD52B25G187R
CIOFFI	MARCELLO	CFFMCL52R27D643S
VOCINO	NAZARIO	VCNNZR54R03D643Q
MONDELLI	VITO	MNDVTI60P08A662O
GOFFREDO	DOMENICO	GFFDNC51T11A150P
TIBOLLO	GERARDO	TBLGRD50P14B584P
RIGNANESE	DOMENICO	RGNDNC60L31F631A
SURIANO	SAVERIO	SRNSVR66H19A285Y
STOPPA	VITO FRANCESCO	STPVFR80C14G786J
LABRUNA	ANNA	LBRNNA69E58F376H
LONOCE	ANDREA COSIMO	LNCNRC75E29F152K
RUBINI	SABINO	RBNSBN82P18L109G
NARDULLI	LORITA	NRDLRT80B63H096Q
GUARIO	VITO	GRUVTI49T14A662D
GIAMMARIO	RAFFAELE	GMMRFL81S20H926K
DELRE	JOHN	DLRJHN72D22Z404L

- di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

- il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare è immediatamente esecutivo.

Il presente atto, composto da n. 5 fasciate, è adottato in unico originale.

Il Dirigente del Servizio
Davide F. Pellegrino

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 23 settembre 2010, n. 209

Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaico) della potenza di 7,99 MW, e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Minervino Murge (BAT), località Collefiorito ai sensi del comma 3 e 4-bis di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003. Società FOTOSTAR 2 S.r.l., con sede legale in Torino.

Il giorno 23 settembre 2010, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;

- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.